



LA REGOLA DELL'ORDINE DEI SANTISSIMI CUORI DI GESU' E MARIA (abbreviato OSCGM)

* * *

LA DENOMINAZIONE

E' istituito l'ORDINE DEI SANTISSIMI CUORI DI GESU' E MARIA (abbreviato OSCGM).

LA SEDE GENERALE

La Sede Generale dell'Ordine è in Comune di Vigarano Mainarda (Ferrara – Italia), Via Tortiola 25/A.

I CONVENTI

Spetta al Superiore Generale istituire Conventi in qualsiasi località.

In ogni luogo dove viene istituito un Convento, prima di tutto deve essere presente una comunità religiosa maschile.

Ove esista una comunità maschile può costituirsi anche una comunità religiosa femminile.

Le comunità maschili e femminili occupano Conventi separati, possibilmente attigui.

I MEMBRI DELL'ORDINE

L'Ordine è costituito da uomini e donne, che formano comunità religiose distinte.

Gli uomini sono denominati Apostoli dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria (ASCGM).

Le donne sono denominate Figlie dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria (FSCGM).

L'abito degli appartenenti all'Ordine è costituito da un saio di colore “grigio cenere”, lungo fin alle caviglie, dotato di mantellina e legato ai fianchi da un cordone bianco con tre nodi, simbolo dei tre voti.

Il saio degli uomini è dotato di cappuccio. Il saio delle donne non è provvisto di cappuccio, ma esse portano sul capo un velo sempre di colore “grigio cenere”.

Per calzature, sia gli uomini che le donne indossano i sandali.

L'abito dell'Ordine ha un essenziale significato di penitenza.

I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ORDINE

Per entrare a far parte dell'Ordine è necessario emettere i tre voti di povertà, castità e obbedienza.

Gli aspiranti devono presentare domanda al Superiore della Sede Generale dell'Ordine o al Superiore di un Convento.

Il Superiore valuta attentamente le qualità dell'aspirante, la sua idoneità all'ingresso nell'Ordine ed il possesso dei requisiti necessari, in particolare quello della mancanza di qualsiasi proprietà di beni, eccetto quelli necessari all'uso personale. In caso di possesso di beni patrimoniali può essere concesso all'aspirante un termine non superiore a un anno, dalla domanda di ingresso nell'Ordine, per privarsene legalmente.

Qualora la domanda sia accettata, l'aspirante può emettere i voti provvisori ed iniziare ad indossare l'abito fornito dall'Ordine.

E' prescritto un periodo di noviziato di tre anni prima di emettere i voti definitivi.

Tale periodo può essere abbreviato o allungato dal Superiore competente per validi motivi.

Sia i voti provvisori che quelli definitivi vengono emessi davanti al Superiore competente in base al luogo in cui si trova la comunità alla quale l'aspirante è destinato.

Gli aspiranti, sia maschi che femmine, di norma non devono essere sposati. Qualora il Superiore competente lo ritenga conforme alla volontà divina, possono essere ammessi anche aspiranti sposati, purché essi si distacchino immediatamente dalla vita coniugale e familiare, per seguire soltanto il Signore Gesù.

Gli Apostoli possono accedere al Sacerdozio attraverso le vie ordinarie.

IL CARISMA DELL'ORDINE

Il carisma specifico e principale dell'Ordine è quello della diffusione della devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria, fra loro affiancati secondo l'espressa richiesta fatta da Nostro Signore Gesù Cristo a suor Lucia di Fatima.

Infatti, suor Lucia di Fatima in una lettera al Padre Gonçalves del 18 maggio 1936 riferisce di una locuzione interiore ricevuta da Nostro Signore. Il tenore della lettera è il seguente: ***“Intimamente ho parlato con Nostro Signore di questo argomento; tempo fa Gli ho domandato perché non convertiva la Russia, anche se Sua Santità non faceva la consacrazione”. E Nostro Signore rispose: “Perché voglio che tutta la Mia Chiesa conosca questa consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria, per poi estendere il Suo culto e mettere al fianco della devozione al Mio Divino Cuore, la devozione a questo Immacolato Cuore”.***

Per adempiere a questa esplicita richiesta di Gesù, l'Ordine intende promuovere la devozione ai Santissimi Cuori fra loro affiancati.

Icona primaria dell'Ordine è quella che rappresenta il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria uniti fra Loro.

Gli Apostoli cercano di riflettere con la propria vita l'Amore del Sacro Cuore di Gesù, imitando le virtù del Signore che ha detto: *“Imparate da Me, che sono mite e umile di Cuore”* (Mt 11,29).

Le Figlie cercano di riflettere con la propria vita l'Amore del Cuore Immacolato di Maria, imitando le virtù della Vergine Santissima che ha detto: *“EccoMi, sono la serva del Signore”* (Lc 1,38).

Sia gli Apostoli che le Figlie cooperano perché si espanda nel mondo intero il Regno di Dio e perché Gesù venga riconosciuto universalmente come vero Re di tutto il genere umano e Maria come vera Regina.

Inoltre l'Ordine si propone, più in generale, di promuovere la diffusione di uno stile di vita totalmente improntato al Vangelo, vivendo in umiltà, povertà e semplicità e affidandosi alla Divina Provvidenza. Sotto questo aspetto l'Ordine ha una grande affinità con la spiritualità francescana e riconosce San Francesco di Assisi come proprio modello di vita. L'Ordine desidera continuare l'opera di ricostruzione della Chiesa iniziata dal santo poverello di Assisi, al quale Gesù, manifestandosi attraverso il Crocifisso della Chiesa diroccata di San Damiano, disse: *“Francesco, va' e ripara la Mia Casa che cade in rovina !”* I Santi Protettori dell'Ordine sono San Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale, San Francesco di Assisi e Santa Chiara di Assisi, e poi tutti i Santi che hanno avuto una particolare devozione verso il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria, fra i quali Santa Margherita Maria Alacoque, San Francesco di Sales, San Giovanni Eudes.

L'Ordine si obbliga a rispettare integralmente la Dottrina Cattolica e il Magistero della Chiesa, obbedendo fedelmente alla gerarchia ecclesiastica.

I COMPITI SPECIFICI DEGLI APPARTENENTI ALL'ORDINE

Compito specifico degli Apostoli è quello di diffondere la devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria in tutto il mondo, predicando a tutte le nazioni il Vangelo e le grandi meraviglie operate dai Santissimi Cuori nella storia della Chiesa.

Essi possono promuovere l'istituzione di Conventi dell'Ordine, destinati ad ospitare comunità di vita religiosa, sia maschili che femminili, con l'approvazione del Superiore Generale e dell'Ordinario Diocesano competente.

Compito specifico delle Figlie è quello di dedicarsi ad una vita semplice e virtuosa nella comunità alla quale sono state destinate. Esse non vivono in clausura, ma si inseriscono nelle locali comunità ecclesiali per partecipare alla vita spirituale e promuovere la devozione ai Santissimi Cuori particolarmente nelle parrocchie, nelle famiglie, nelle case di cura e di riposo. Una particolare attenzione deve essere da loro dedicata alla cura dei bambini, degli anziani e dei malati.

Sia gli Apostoli che le Figlie si impegnano in modo esemplare nella penitenza, nella preghiera e nella vita sacramentale.

IL PATRIMONIO

L'Ordine dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria non può essere titolare di alcun patrimonio.

Esso fa affidamento sulla Divina Provvidenza, che non farà mancare ai membri dell'Ordine il necessario per il loro sostentamento e per lo svolgimento della loro missione perché, come ha detto il Signore, *“l'operaio è degno della sua mercede”* (Lc 10,7).

Per la sistemazione logistica delle comunità dell'Ordine, si utilizzano di preferenza case messe gratuitamente a disposizione dai fedeli più generosi o dalle autorità ecclesiastiche del luogo.

Viveri ed altri beni necessari per il sostentamento sono forniti dagli stessi fedeli.

Eventuali eccedenze rispetto alle strette necessità dei membri dell'Ordine sono distribuite gratuitamente ai fedeli bisognosi delle rispettive comunità locali.

In via assolutamente sussidiaria, per le spese logistiche e di sostentamento delle comunità religiose, qualora non bastino le offerte dei fedeli, provvede la Fondazione dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria (istituita a questo scopo), alla quale devono confluire tutte le entrate derivanti da donazioni, lasciti, offerte, contributi ed elargizioni di qualsiasi tipo. La Fondazione provvede anche all'attività di produzione di libri, di immagini e di altro materiale necessario per la diffusione della devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria, alle spese per viaggi e ad ogni altra necessità dell'Ordine.

Non essendo l'Ordine titolare di alcun patrimonio, non si pone il problema dell'eventuale devoluzione dei beni, in caso di estinzione dell'Ordine.

IL GOVERNO DELL'ORDINE

L'Ordine è retto da un Superiore Generale, di sesso maschile.

Al momento della costituzione dell'Ordine, il Superiore Generale è di diritto il fondatore.

Tale carica dura a tempo indeterminato, fino alla morte del Superiore Generale o fino alla sopravvenuta sua incapacità fisica o mentale o fino alle sue dimissioni. In tale evenienza l'Ordine è retto temporaneamente dal Segretario Generale dell'Ordine, che provvede ad indire la votazione per la nomina del successore del Superiore Generale. Alla votazione partecipano tutti i Superiori e le Superiore dei Conventi, che esprimono il loro voto dopo aver raccolto i suggerimenti delle locali comunità religiose maschili e femminili. Il voto dei Superiori e delle Superiore deve essere espresso di persona o utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, entro i termini fissati dal Segretario Generale dell'Ordine.

Il nuovo Superiore Generale deve al più presto assumere la direzione dell'Ordine.

Il Superiore Generale rappresenta legalmente l'Ordine ed ha ogni potere di governo. Egli cura la conservazione del carisma dell'Ordine, secondo la Regola dello stesso. Vigila sulla vita spirituale e materiale dei membri dell'Ordine e dei Cooperatori, prendendo i provvedimenti necessari ed opportuni perché vengano tutelate la giustizia e la pace.

Nomina i Superiori e le Superiore dei Conventi e provvede alla loro eventuale sostituzione, dopo aver ascoltato le comunità religiose locali.

Il Superiore Generale è coadiuvato da un Segretario Generale, di sesso maschile, appartenente all'Ordine, che ha il compito di curare l'esecuzione delle decisioni del Superiore Generale, di seguire l'amministrazione economica e finanziaria, di tenere i registri della Sede Generale, di redigere i verbali del Capitolo generale dell'Ordine e di adempiere gli altri incarichi a lui affidati dal Superiore Generale, il quale ha facoltà di delegargli limitati poteri di rappresentanza. In caso di morte del Segretario Generale o di sopravvenuta sua incapacità fisica o mentale o di sue dimissioni, il Superiore Generale provvede alla sua sostituzione, ascoltati i Superiori e le Superiore dei Conventi.

I Superiori e le Superiore dei Conventi rappresentano, negli stessi, il Superiore Generale, al quale sono comunque gerarchicamente subordinati. Nelle comunità di loro competenza, essi hanno potere di governo ed il compito di curare la vita spirituale e materiale dei membri delle comunità a loro affidate.

Quando in una determinata località esistono sia una comunità maschile che una femminile, i rispettivi Superiore e Superiora hanno poteri limitati alla comunità a loro affidata.

Nel caso di decisioni che riguardano sia la comunità maschile che quella femminile, il Superiore e la Superiora locali devono consultarsi reciprocamente e cercare di addivenire ad una decisione unanime. In caso di necessità essi possono consultarsi col Superiore Generale o col Segretario Generale. Per i provvedimenti urgenti e indilazionabili, le decisioni immediate sono prese dal Superiore della comunità maschile.

Per ogni nazione in cui sono stati istituiti dei Conventi dell'Ordine (eccettuata la nazione in cui si trova la Sede Generale) deve esistere un rappresentante nazionale denominato Superiore Provinciale, di sesso maschile, appartenente all'Ordine. Nei paesi dove esiste una sola comunità maschile, esso è di diritto il Superiore della stessa comunità. Nei paesi dove esistono più comunità maschili il Superiore Provinciale viene nominato dal Superiore Generale, il quale provvederà anche alle eventuali sostituzioni. I Superiori Provinciali, nella nazione di rispettiva competenza, rappresentano il Superiore Generale, al quale sono comunque gerarchicamente subordinati. Nelle nazioni di loro competenza, essi hanno potere di governo ed il compito di coordinare l'attività dei Conventi locali.

IL CAPITOLO GENERALE

Almeno una volta all'anno oppure quando il Superiore Generale lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Superiori e delle Superiori dei Conventi, si riunisce il Capitolo Generale dell'Ordine, su convocazione del Segretario Generale.

Esso è costituito dal Superiore Generale, dal Segretario Generale, dai Superiori Provinciali, dai Superiori e dalle Superiori dei Conventi. Chi non vi può partecipare può farsi rappresentare con delega scritta che specifichi il nominativo del delegato, che, per le altre nazioni, è consigliabile che sia quello del Superiore Provinciale. Le deleghe non possono essere conferite al Superiore Generale né al Segretario Generale.

Il Capitolo Generale è presieduto dal Superiore Generale o, in caso di suo impedimento, dal Segretario Generale, il quale ne redige il verbale.

Nel Capitolo Generale vengono discusse le questioni principali riguardanti la vita dell'Ordine, la sua attività centrale e periferica. In esso ogni partecipante ha diritto di fare proposte, di chiederne la discussione e la votazione.

Le votazioni del Capitolo Generale avvengono in forma palese e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, calcolata sul numero complessivo dei presenti e dei rappresentati.

Nel Capitolo annuale, di norma convocato nel mese di Maggio, viene presentato ai partecipanti il rendiconto generale dell'attività dell'Ordine relativo all'anno precedente, redatto a cura del Segretario Generale.

Il Capitolo Generale ha potere esclusivamente consultivo, ma può formulare domande ed esprimere osservazioni, da sottoporre al Superiore Generale.

I CAPITOLI LOCALI

Ogni Convento deve riunirsi in Capitolo almeno una volta all'anno.

Le comunità religiose maschili e femminili si devono riunire in Capitoli separati, ma possibilmente nello stesso giorno che viene concordato fra il Superiore e la Superiora del luogo.

Nei Capitoli locali vengono trattate le questioni riguardanti le rispettive comunità. Essi hanno funzione consultiva, con facoltà per i partecipanti di formulare domande ed esprimere osservazioni, da sottoporre al Superiore o alla Superiora di competenza.

I COOPERATORI

Oltre agli Apostoli e alle Figlie, che costituiscono il vero e proprio Ordine, collaborano attivamente allo stesso i Cooperatori dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria (CSCGM).

Essi formano l'Associazione dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria, che è un'Associazione libera, ispirata al carisma dell'Ordine, che è già stata costituita con sede presso la Sede Generale dell'Ordine, alla quale si possono aggiungere sedi locali nei luoghi in cui esista almeno una comunità religiosa maschile. Tali sedi locali vengono istituite dal Superiore locale, su richiesta di un adeguato numero di aspiranti.

I Cooperatori sono persone che si impegnano spontaneamente e secondo le loro possibilità a vivere in modo autenticamente cristiano e a diffondere la devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria.

Essi non professano voti particolari, ma si obbligano ad osservare fedelmente il Vangelo.

A tale scopo gli aspiranti devono presentare una domanda di adesione al Superiore competente, il quale valuta i requisiti di idoneità ed, in caso positivo, ammette l'aspirante a rinnovare le promesse battesimali davanti all'Ordinario Diocesano o a persona da lui incaricata.

L'atto solenne di rinnovo delle promesse battesimali deve riunire, possibilmente, il maggior numero di aspiranti.

L'aspirante può richiedere di indossare l'abito dell'Ordine (con esclusione del cordone e del velo femminile), come testimonianza di fede e di penitenza.

Con l'assunzione della loro qualifica, i Cooperatori si impegnano a svolgere una vita semplice e modesta, astenendosi da qualsiasi comportamento che denoti lusso, vanità e intemperanza. Essi devono tenersi lontani dagli spettacoli mondani e dalle abitudini voluttuarie.

I Cooperatori dipendono dal Superiore della locale comunità maschile e collaborano con i religiosi e le religiose del luogo di appartenenza, secondo le istruzioni impartite dal Superiore.

Essi hanno facoltà di riunirsi a loro scelta, ma sempre sotto la direzione del Superiore o di un religioso da lui designato.

Nelle riunioni dei Cooperatori vengono trattate principalmente le attività che interessano la loro Associazione e la comunità locale, in particolare il servizio alle celebrazioni liturgiche ed alle manifestazioni religiose.

I responsabili delle diverse attività dei Cooperatori vengono nominati dal competente Superiore, dopo aver ascoltato le proposte degli aderenti all'Associazione. Il Superiore stesso, per giustificati motivi, può decidere la loro sostituzione.

REGOLAMENTO DELL'ORDINE

L'Ordine dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria predisporrà un "regolamento", dove verranno specificate le norme di vita per i membri dell'Ordine (Apostoli e Figlie) e per i Cooperatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per ogni altro aspetto si richiamano le norme di Diritto Canonico e quelle che verranno dettate delle competenti autorità ecclesiastiche.

In Assisi (Italia), nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, all'interno della Porziuncola.

Il 3 ottobre 2019, anniversario della morte di San Francesco di Assisi.

Il fondatore

Massimo Minarelli

(in religione frate Giovanni Maria)